

Cassa pensione ottica/photo/metalli preziosi

(proparis fondazioni di previdenza arti e mestieri Svizzero)

REGOLAMENTO 2008

Prima parte: piano di previdenza B

A partire dal 1° gennaio 2008 entra in vigore per le persone assicurate nel piano B (piano di previdenza più esteso) il presente piano per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle Disposizioni generali del regolamento.

Le disposizioni generali (seconda parte del regolamento) possono essere consultate o richieste presso l'organo d'applicazione della Cassa pensione.

Cassa pensione ottica/photo/metalli preziosi
Casella postale
8952 Schlieren
Tel.: 044 738 54 92/77

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi.
Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).
Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

1. Cerchia delle persone assicurate

(cfr. punto 2 delle disposizioni generali)

Possono essere assicurati secondo questo regolamento i membri (lavoratori indipendenti) delle associazioni affiliate indicate nelle disposizioni generali, i dipendenti delle ditte affiliate che hanno sottoscritto una convenzione d'adesione alla Cassa pensione.

2. Basi di calcolo

(cfr. punto 3 delle disposizioni generali)

A Età determinante / Età di pensionamento

L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.

L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria di pensionamento ai sensi della LPP.

B Salario assicurato

Il salario assicurato funge da base per stabilire i contributi e per calcolare le prestazioni di previdenza.

Per salario assicurato si intende

per i dipendenti: il salario annuo notificato o la parte di salario notificata dalla ditta affiliata, il cui importo oscilla da un minimo di CHF 6'000.-- a un massimo costituito dal salario annuo soggetto all'AVS;

per i lavoratori indipendenti: il reddito annuo notificato o una parte di esso, purché sia almeno sufficiente per raggiungere il contributo minimo stabilito dall'associazione e corrisponda al massimo alla media del reddito annuo soggetto all'AVS.

Le modifiche al salario assicurato possono essere eseguite al 1° gennaio di ogni anno.

Se al punto 2. B del piano di previdenza viene menzionato il salario annuo soggetto all'AVS e la persona affiliata all'istituzione di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (p. es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione.

C Avere di vecchiaia

L'avere di vecchiaia è formato

- dagli accrediti individuali di vecchiaia,
- dalle prestazioni di libero passaggio trasferite,
- dagli eventuali versamenti unici,
- dai contributi facoltativi per l'acquisto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento nonché
- dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni della commissione d'assicurazione. La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

3. Prestazioni previdenziali

(cfr. punti da 4 a 10 delle disposizioni generali)

A Prestazioni per la vecchiaia

- Capitale di vecchiaia

Il capitale di vecchiaia diventa esigibile nel momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A.

L'ammontare del capitale di vecchiaia dipende dall'aver di vecchiaia della persona assicurata, disponibile al momento del pensionamento (cfr. punto 2. C).

Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, per figli di pensionato e per i coniugi superstiti.

- Pensionamento flessibile

Le persone assicurate possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia sia anticipato al massimo a cinque anni prima dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A, a condizione tuttavia che cessino definitivamente la loro attività lucrativa.

Le persone assicurate che esercitano l'attività lucrativa anche dopo avere raggiunto la suddetta età di pensionamento possono chiedere il differimento delle prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni.

Le richieste di anticipo o differimento delle prestazioni devono essere inoltrate alla Cassa pensione al più tardi sei mesi prima delle rispettive scadenze.

B Prestazioni in caso di invalidità

- Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima dell'estinzione di un eventuale diritto alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno la priorità. Il periodo d'attesa è di 24 mesi. Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se il grado d'invalidità è inferiore al 40%, se viene raggiunta l'età di pensionamento oppure se la persona assicurata decede.

L'importo della rendita d'invalidità ammonta al 40% del salario assicurato.

- Rendita per figli d'invalido

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto. Il periodo d'attesa è di 24 mesi. L'ammontare della rendita per figli d'invalido corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità.

- Esonero dal pagamento dei contributi

L'esonero dal pagamento dei contributi subentra dopo un periodo d'incapacità di guadagno di 3 mesi.

In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità di guadagno. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace di guadagno per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità di guadagno precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione. L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso anche in caso d'incapacità di guadagno causata da infortunio.

C Prestazioni in caso di decesso

- Capitale di decesso

Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento.

Il capitale di decesso è formato

dall'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso, e da un capitale supplementare di decesso pari al 300% del salario assicurato fino all'età di 45 anni (donne) e 46 anni (uomini), successivamente ridotto del 15% del salario assicurato per ogni anno trascorso.

L'aver di vecchiaia disponibile al decesso, contrariamente al capitale supplementare di decesso, viene versato anche in caso di morte causata da infortunio.

- Rendita per orfani

La rendita per orfani diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 9 delle disposizioni generali.

La rendita per orfani corrisponde per ogni figlio al 20% della rendita d'invalidità.

4. Libero passaggio

(cfr. punto 12 delle disposizioni generali)

La persona che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l'art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita ai sensi del punto 2. C.

La persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Cassa pensione per un periodo di un mese dalla data di uscita. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scadenza, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza.

5. Promozione della proprietà abitativa

(cfr. punto 13 delle disposizioni generali)

Per il finanziamento della proprietà di un'abitazione destinata ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di cedere in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della Cassa pensione. In questa occasione la Cassa pensione riscuote un contributo di CHF 400.-- alle spese amministrative. In questo importo non sono comprese le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario di una restrizione del diritto d'alienazione, le quali devono essere prese a carico dalla persona assicurata.

6. Finanziamento

(cfr. punto 14 delle disposizioni generali)

A Contributo annuo

L'ammontare dei contributi (scala dei contributi) viene stabilito dalla Cassa pensione in considerazione dell'effettivo onere per la previdenza e comunicato successivamente alle ditte affiliate con le modalità ritenute più opportune.

I contributi devono essere versati in proporzioni uguali dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata.

Se viene assicurato anche il rischio di infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti, le aliquote aumentano in misura corrispondente (cfr. scala dei contributi).

B Acquisto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento

La persona assicurata può inoltre versare a titolo facoltativo contributi unici per acquistare le prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento. Su richiesta la Cassa pensione allestisce il relativo calcolo.

C Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici

La prestazione di libero passaggio dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro deve essere versata alla Cassa pensione. Il precedente istituto di previdenza è tenuto a trasferire la prestazione di libero passaggio.

Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l'avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni.